

MISURE IN SEDE PENALE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

LA SOSPENSIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NON RIGUARDA GLI INTERVENTI PER REATI CONTRO LA PERSONA SOPRATTUTTO QUANDO RICHIEDONO L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' DELLA VITTIMA

Vittime di **violenza domestica** da parte del partner o da persona convivente

- **condotte abituali** di violenza fisica e/o psicologica, consistente in vessazioni, denigrazioni, limitazioni della propria libertà di autodeterminazione, violenza economica, violenza fisica, anche sessuale (art. 572 c. p. maltrattamenti) (art.3 Convenzione di Istanbul)

POSSONO

Vittime di fatti episodici

cc.dd. **REATI SPIA** come

- LESIONI PERSONALI (art.582 c.p)
- MINACCE GRAVI (art.612 comma 2 c.p)
- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE (ar.570 c.p)

POSSONO

Vittime di **atti persecutori**, spesso da parte dell'ex partner

- **condotte reiterate** consistenti in molestie e/o minacce idonee a causare un grave e perdurante stato di ansia o di paura ovvero di timore per la propria o altrui incolumità ovvero una modifica delle proprie abitudini di vita – (art. 612 bis c.p)

POSSONO

- CHIAMARE **1522**
- CHIAMARE **CENTRI ANTIVIOLENZA**
- CHIEDERE INTERVENTO DELLE **FORZE DELL'ORDINE** IN SITUAZIONI DI EMERGENZA PER OTTENERE ANCHE **ALLONTANAMENTO URGENTE** DELL'AUTORE DELLA VIOLENZA
- SPORGERE **DENUNCIA** COADIUVATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO
- ESSERE SOSTENUTE E COADIUVATE DA **OPERATRICI SPECIALIZZATE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA**

INDICAZIONI PRATICHE

INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE

- Le forze dell'ordine hanno l'obbligo di indicare alle donne le **strutture di sostegno quali i centri antiviolenza** presenti sul territorio e di informarle dei loro diritti anche quello di **nominare un proprio avvocato di fiducia** (art. 90 bis c.p.p.)
- Le forze dell'ordine **non possono rifiutarsi di aderire ad una richiesta di intervento o di ricevere una denuncia** per reati contro la persona (art. 328 c.p - omissione di atti di ufficio -)
- Le forze dell'ordine **hanno obbligo di trasmettere la notizia di reato** all'Autorità Giudiziaria nel più breve tempo possibile (art. 347 c.p.p., art. 361 c.p.)
- Le donne possono richiedere **copia dell'atto di denuncia** o querela presentato (art. 116 c.p.p.)
- Le donne e/o i loro difensori possono rivolgersi all'**ufficio 335 della Procura** per conoscere il Pm assegnatario del fascicolo al fine di presentare allo stesso memorie e/o richiesta di applicazione misure cautelari (art. 335 c.p.p.)
- Se le forze dell'ordine, a seguito di intervento, **colgono un soggetto in flagranza di reati cc.dd. "spia" anche per un solo episodio** (es. lesioni aggravate – come quelle commesse contro il partner -, minacce gravi, violazione degli obblighi familiari), o **"quasi flagranza"**, ove sussistano fondati motivi di ritenere che le condotte illecite vengano reiterate ponendo in pericolo l'integrità, non solo fisica, ma anche solo psichica della persona offesa, **hanno facoltà di allontanare nell'immediato e in via d'urgenza l'autore dei fatti dalla casa familiare** prescrivendogli altresì il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa "previa autorizzazione del pubblico ministero anche resa oralmente e confermata anche in via telematica" (art. 384 bis c.p.p.)
- Se le forze dell'ordine colgono in flagranza l'autore dei reati di maltrattamenti o di atti persecutori **hanno obbligo di arrestare l'autore delle violenze** (art. 380 comma 2 lettera l ter c.p.p.) Entro novantasei ore dall'applicazione della misura d'urgenza dovrà svolgersi l'udienza di convalida con applicazione eventuale di misura cautelare (art. 385 c.p.p.)

MISURE CAUTELARI DISPOSTE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Una volta che la notizia di reato (denuncia-querela) giunge dinanzi al Pubblico Ministero è possibile ottenere anche su istanza del difensore della vittima, l'emissione di provvedimenti specifici e graduati a tutela della stessa e dei figli/e anche qualora la donna sia stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare insieme ai figli/e minorenni

(Cass. Sez. 3 27 marzo 2019, n. 23472)

- **OBBLIGO DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE DELL'AUTORE DELLE VIOLENZE CON DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA E DAI FAMILIARI DELLA STESSA.**
IL GIUDICE PUO' ALTRESI' INGIUGERE IL **PAGAMENTO PERIODICO DI UN ASSEGNO A FAVORE DELLA PO E DEI FIGLI CONVIVENTI** CHE PER EFFETTO DELLA MISURA CAUTELARE DISPOSTA RIMANGANO PRIVE DI MEZZI ADEGUATI.
IL GIUDICE PUO' ORDINARE SE NECESSARIO CHE L'ASSEGNO SIA VERSATO DIRETTAMENTE ALLE PERSONE OFFESE DIRETTAMENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'AUTORE DELLE VIOLENZE DETRAENDOLO DALLA RETRIBUZIONE A LUI SPETTANTE. L'ORDINE DI PAGAMENTO HA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO (art. 282 bis c.p.p.);
- **DIVIETO PER L'AUTORE DELLE VIOLENZE DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA CON DIVIETO DI COMUNICAZIONE CON OGNI MEZZO CON LA STESSA E CON I FIGLI MINORENNI** (art. 282 ter c.p.p.)
ANCHE DISPONENDO DI MODALITA' DI CONTROLLO QUALI IL **BRACCIALETTO ELETTRONICO** (art. 275 bis c.p.p)
- **SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE** (art. 288 c.p.p.)
- **DIVIETO DI DIMORA IN UN DETERMINATO LUOGO OVVERO OBBLIGO DI NON ALLONTANARSI DA UN DETERMINATO LUOGO** (art. 283 c.p.p.)
- **ARRESTI DOMICILIARI** (art. 284 c.p.p.)
- **CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE** (art. 285 c.p.p.)